

## REGOLAMENTO (CE) N. 1446/1999 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 858/94 che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

- (1) che, nell'ambito delle misure di regolamentazione degli stock di tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) decise dalla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico, in prosieguo denominata «convenzione ICCAT», di cui la Comunità è parte, le parti contraenti hanno istituito un regime di registrazione statistica delle catture e delle importazioni di tonno rosso; che con il regolamento (CE) n. 858/94 (3) sono state adottate le misure a tal fine necessarie;
- (2) che, per facilitare la gestione del regime suddetto da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, nel corso della decima riunione straordinaria svoltasi a San Sebastián nel novembre 1996 l'ICCAT ha adottato una raccomandazione con la quale si autorizza uno Stato membro a convalidare il documento statistico relativo alle catture di tonno rosso effettuate da una nave battente bandiera di un altro Stato membro;
- (3) che, per completare il dispositivo di gestione degli stock di tonno rosso l'ICCAT, nella sua quindicesima riunione ordinaria svoltasi a Madrid dal 14 al 21 novembre 1997, ha adottato una raccomandazione con la quale il regime di registrazione statistica è stato esteso alle operazioni di riesportazione di tonno rosso; che a tal fine occorre stabilire le modalità cui sono soggetti i diversi tipi di opera-

zioni commerciali che includono una o più riesportazioni verso il territorio doganale della Comunità o a partire da tale territorio, e prevedere un apposito modello di certificato di riesportazione;

- (4) che l'attuazione di tali misure da parte della Comunità richiede la modifica del regolamento (CE) n. 858/94; che in tale occasione occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco dei paesi terzi riportato nell'allegato II, punto 2 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 858/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1 è aggiunto il trattino seguente:

← la riesportazione in un paese terzo del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di cui ai codici NC ex 0302 39, ex 0303 49, ex 0304 20 45, ex 1604 14 16 ed ex 1604 14 18.»

- 2) Dopo l'articolo 2 è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 2 bis*

1. Ogni quantitativo di tonno rosso catturato da una nave battente bandiera di uno Stato membro ed esportato verso un paese terzo deve essere accompagnato dal documento statistico di cui all'allegato I.

2. Il documento statistico redatto a norma del paragrafo 1 può essere convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o da quelle di un altro Stato membro, in cui i prodotti in questione sono sbarcati, purché i quantitativi di tonno rosso corrispondenti siano esportati fuori della Comunità dal territorio dello Stato membro di sbarco.

(1) GU C 264 del 21.8.1998, pag. 10.

(2) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 32.

(3) GU L 99 del 19.4.1994, pag. 1.